

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 854

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LAFORGIA, CORASANITI, IMPOSIMATO,
LUBRANO DI RICCO, MORANDO, CRESCENZIO, BERTONI,
PAPPALARDO e PELLEGRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1994

Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448) stabilisce che «le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso della esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età» e ciò «anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età».

In forza di questa disciplina accade che vengano affidati ai servizi minorili, negli istituti penali per minorenni, maggiorenni (tra i 18 e 21 anni) in esecuzione di pene detentive riportate quand'erano minori, ma

che successivamente, per altri reati commessi da maggiorenni, hanno subito carcerazione preventiva in istituti per adulti o che hanno commesso, da maggiorenni, reati capaci di particolare suggestione presso i minorenni.

I soggetti che hanno avuto esperienza carceraria negli istituti per adulti tentano di imporre le «abitudini» ivi acquisite e gli altri (autori di reati commessi da maggiorenni) finiscono col diventare, per i minori - con i quali, inevitabilmente, hanno comunanza di vita giornaliera (a mensa, nelle ore di tempo libero, eccetera) - modelli negativi da emulare: così compromettendo l'opera degli educatori.

Si propone, pertanto, con il presente disegno di legge, una integrazione del ricordato articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, nel senso di escludere la sua applicazione nei confronti dei maggiorenni che si trovino nelle condizioni innanzi segnalate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 262, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano a chi, da maggiorenne, sia stato detenuto in istituti di pena per adulti e a chi sia stato condannato o sia imputato, per fatti commessi da maggiorenne, di taluno dei delitti previsti dal codice penale di cui agli articoli 285 (devastazione, saccheggio e strage), 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 368 (calunnia), 371-bis (false informazioni al pubblico ministero), 372 (falsa testimonianza), 378 (favoreggiamento personale), 379 (favoreggiamento reale), 385 (evasione), 386 (procurata evasione), 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazione di tipo mafioso) nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, 422 (strage), 423 (incendio); 430 (disastro ferroviario), 432 (attentati alla sicurezza dei trasporti), 436 (sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni), 453 (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 455 (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 519 (della violenza carnale), 521 (atti di libidine violenti), 523 (ratto a fine di libidine), 524 (ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio), 564 (incesto), 575 (omicidio), 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 605 (sequestro di persona), 624 (furto - se aggravato ai sensi dell'articolo 625), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) 644 (usura), 648 (ricet-

tazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì ai delitti di induzione e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e a quelli di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.